

cui uno, nel più dei casi, è inservibile. Ne derivano condizioni igieniche precarie;

l'inesistenza di una sala d'attesa rende di fatto pubblica ogni querela o denuncia, violando il diritto alla *privacy*, dato che nel corridoio limitrofo agli uffici in cui si raccolgono queste aspettano altre persone che possono facilmente udire tutto. Ed ancora: wc di servizio in pessime condizioni, un garage insufficiente, camere di sicurezza inagibili e prive di riscaldamento e di bagno, inesistenza di spazi per la conservazione degli atti d'archivio, una cucina di dimensioni limitate. È stato presentato nell'anno 2000 un progetto di ampliamento e ristrutturazione dello stabile (Prefettizia n. 882/2000/3 Sett. in data 13 novembre 2000) per un importo complessivo di 542.280 euro del quale non si ha più notizia;

si tenga in considerazione l'ipotetico organico che è stato previsto, e in teoria attualmente in vigore, che è di 4 ispettori più 3 sovrintendenti più 11 appuntati/carabinieri (anche se di fatto la forza in servizio consta di 3 ispettori — di cui uno in servizio temporaneo fino a fine gennaio 2002), 2 sovrintendenti (mentre un terzo sovrintendente risulta essere transitato nel ruolo « forza assente ») e 10 appuntati di cui uno in servizio provvisorio da giugno 2001, presso il RONO CC di Mestre ed un secondo, ausiliario in servizio provvisorio presso la stazione CC. Di Noale dal 22 dicembre 2001);

da quanto emerso deriva una necessaria valutazione complessiva dell'intero stabile, in particolare sotto il profilo della sicurezza del personale che vi lavora quotidianamente, affinché si accerti l'idoneità e l'agibilità dell'immobile stesso e si attuino le misure necessarie per porre a norma lo stabile —:

cosa intenda fare il ministro per risolvere nel più breve tempo possibile la situazione di grande disagio della stazione di Mirano, dove uomini appartenenti al glorioso Corpo dei carabinieri impegnati quotidianamente contro il crimine, devono fare i conti, oltretutto, con un grave de-

grado strutturale che ne limita vergognosamente l'operato. (4-01959)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

FLUVI, BELLINI, CAPITELLI e SASSO.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 124 del 1999 si disponeva che il personale ATA (bidelli/collaboratori scolastici) dipendente degli enti locali venisse trasferito al ruolo del personale statale con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000;

nel contesto di detto trasferimento si stabiliva anche « che lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli enti locali » per la parte con la quale venivano garantite tutte quelle funzioni di detto personale in luogo dell'assunzione di personale dipendente;

nella provincia di Firenze vi sono numerose scuole che utilizzano personale dipendente da imprese esterne all'amministrazione che hanno vinto gare di appalto per lo svolgimento di tali funzioni;

risulta all'interrogante che il ministero competente non abbia fino ad oggi provveduto a trasferire al Provveditorato agli studi le somme necessarie per il pagamento di quanto dovuto allo svolgimento del servizio;

risulta infatti che i pagamenti nei confronti di tali imprese siano fermi al gennaio 2001 con evidente disagio per le imprese appaltatrici ed i loro lavoratori —:

quali saranno i tempi di liquidazione delle competenze maturate fino ad oggi dalle imprese in questione anche al fine di scongiurare un possibile rischio di interruzione del servizio all'interno delle scuole;

come si intenda affrontare tale questione per il corrente anno considerato che le risorse stanziare nella legge finanziaria 2002 sono appena sufficienti a liquidare le competenze relative al 2001. (5-00589)

Interrogazioni a risposta scritta:

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la circolare ministeriale n. 174 del 14 dicembre 2001 ha fissato al 20 gennaio 2002 il termine ultimo per l'iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2002-2003;

in data 23 gennaio 2002, quindi ad avvenuta scadenza del termine previsto per le iscrizioni, è stata data la notizia ufficiale della creazione di due nuove Istituzioni scolastiche nella provincia di Reggio Calabria, per l'anno scolastico 2002-2003 —:

se non ritenga necessario ed urgente intervenire per far slittare l'avvio delle citate nuove istituzioni all'anno scolastico 2003-2004;

se non ritenga di dover fare predisporre un controllo adeguato sulle iscrizioni per le nuove istituzioni;

se non valuti che la decisione, fuori termine, operata dal direttore regionale scolastico calabrese andrà a ledere la situazione degli organici, predisposti in base alla scadenza del 20 gennaio 2002, delle altre istituzioni scolastiche reggine;

se non ritenga che simili decisioni, assunte peraltro, ad avviso dell'interrogante, in difformità delle normative vigenti non ledano la possibilità di competere tra le singole istituzioni autonome della provincia in questione. (4-01955)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

da notizie pervenuteci dal CIIS (Comitato Italiano Insegnanti di Sostegno) e dalla FADIS (Federazione delle Associazioni dei Docenti per la Integrazione Scolastica), in quasi tutte le Regioni italiane risultano concluse le attività formative di numerosi corsi di specializzazione polivalente per insegnante di sostegno agli studenti portatori di *handicap*, istituiti presso alcune Facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli Studi ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;

tali corsi di specializzazione polivalente hanno avuto come finalità principale l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione ed alla integrazione scolastica, garantito dalla Carta costituzionale a tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati e più deboli, come tutti quegli studenti portatori di *handicap* che vedono così assegnato alle proprie classi scolastiche frequentate, i docenti specializzati per la integrazione scolastica fondamentali per la integrazione scolastica di ogni portatore di *handicap*;

le suddette norme costituzionali a garanzia del diritto all'istruzione ed integrazione scolastica delle persone disabili sono state recepite nella legge-quadro n. 104/1992, ed in particolare, all'articolo 14 che, in combinato disposto con l'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, ha generato, di fatto, una ampia classe di docenti precari della scuola;

il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975 è riconosciuto come abilitante per l'accesso alla docenza su posti di sostegno, ma non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché tale diploma di specializzazione non assume anche un valore di « abilitazione » necessaria, come è risaputo, per la trasforma-

zione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso l'amministrazione scolastica, di tale categoria di docenti;

in virtù della legge n. 104 del 1999 sono stati altresì attivati in quasi tutte le università italiane le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario denominate SISS (per la sezione secondaria) e le nuove lauree in scienze della formazione primaria (per la sezione primaria), alle quali si accede con accesso limitato, in virtù della legge n. 306 del 27 ottobre 2000;

tali università vengono autorizzate a rilasciare dei diplomi di specializzazione per le prime, e di laurea per le seconde, riconosciuti come abilitanti per l'insegnamento del sostegno ai soggetti portatori di *handicap*, oltre che ad assumere il valore di « abilitazione », come detto, fondamentale per la sensibilizzazione su posti di *handicap* di tale ultima categoria di docenti laureati e specializzati per il sostegno;

in conseguenza appare palese l'evidente discriminazione operata su tutti quei docenti che, nel frattempo, si sono specializzati ed a breve si andranno a specializzare per il sostegno (si veda ad esempio quelli che in atto frequentano ancora i corsi — per la sola sezione primaria — attivi presso l'università di Trento), mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;

la suddetta legge n. 306/2000 non consente anche a questi ultimi docenti di possedere un titolo « abilitante » per l'insegnamento su posti di sostegno, che presenti contestualmente anche il valore di « abilitazione », come al contrario avviene, come detto, per quei docenti specializzati con le SISS e per quei docenti laureatisi con la nuova laurea specialistica in scienze della formazione primaria;

in tale maniera continua a perdurare nell'intero Paese una situazione di con-

traddittoria discriminazione dei docenti specializzati per il sostegno la quale, oltre che nascere da una norma sindacabile anche sotto il profilo della stessa legittimità costituzionale, si pone sicuramente come disagiata e mortificante per le legittime aspettative di tutti gli studenti portatori di *handicap* che, in atto, non vedono pienamente garantito il loro diritto costituzionale alla istruzione scolastica ed alla continuità didattica;

in tale maniera continua a perdurare nell'intero Paese una non meno mortificante ed alienante condizione di precariato per tale categoria di docente specializzato per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, i quali vengono così « condannati » a tale stato di insicurezza occupazionale, atteso che anche ad essi non viene ancora proposto ed attivato alcun percorso riservato e/o alternativo per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

sarebbe pertanto opportuna una modifica della disciplina, nel senso di applicare le norme del comma 6-*bis* della legge n. 306 del 2000 anche a favore di coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno conseguito presso le facoltà di scienze della formazione delle università italiane, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975 e di consentire a tutti coloro che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, presso le facoltà di scienze della formazione delle università italiane, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, di essere ammessi a sostenere un esame di Stato integrativo post-specializzazione, nelle università organizzatrici;

sarebbe altresì opportuno che tale esame di Stato si sostenesse al termine del

corso svolto e che avesse valore di prova concorsuale valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, limitatamente alla classe di concorso e/o alla tipologia di posto comune d'insegnamento relativa al titolo di studio posseduto per l'accesso ai suddetti corsi di specializzazione;

le prove d'esame dovrebbero, ad avviso dell'interrogante, essere volte ad accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nel corso di specializzazione svolto, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento e dovrebbero comunque essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale verrebbero altresì determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni dell'esame di Stato suddetto, nonché il punteggio da attribuire al relativo risultato di esame, valido come abilitazione utilizzabile per la classe di concorso del relativo titolo di studio, sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999;

l'interrogante ritiene che tale innovazione dovrebbe applicarsi anche a coloro che frequentano i corsi biennali di specializzazione istituiti limitatamente alle sezioni di scuola primaria, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, presso le Facoltà di scienze della formazione delle università italiane, e che si concluderanno improrogabilmente entro il 31 dicembre 2002 —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere in ordine alla questione esposta in premessa. (4-01974)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

MAURANDI, CABRAS e CARBONI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 12 ottobre 2001, in una assemblea di lavoratori della società Eurallumina spa di Portovesme (Cagliari), il signor Ottavio Massidda, dipendente della società con la qualifica di quadro e la mansione di capofabbrica, esprimeva grande preoccupazione per i rischi corsi dai lavoratori per effetto di situazioni di insicurezza di parte degli impianti di lavorazione cui egli stesso era addetto;

in particolare il Massidda spiegava che nel gennaio 2001, una relazione del servizio tecnico aveva segnalato l'avvenuta esclusione di un'apparecchiatura di controllo della pressione con il risultato di un aumento della pressione medesima a un livello divenuto critico; in tali condizioni un aumento eccessivo di pressione avrebbe potuto provocare l'esplosione di uno dei serbatoi, con un vero e proprio disastro, derivante da possibile fuoriuscita di soda, anche al di fuori dei recinti dello stabilimento;

l'anomalia verificatasi nel gennaio 2001 — spiegava il Massidda — era stata da lui scoperta solo nel maggio 2001, allorché alcune linee dell'impianto in questione venivano sostituite per manutenzione ordinaria; in quella occasione si poté verificare una riduzione della sezione delle tubature smontate del 40 per cento circa; in seguito al suo personale interessamento veniva a conoscenza dell'esistenza della relazione del servizio tecnico di gennaio, di cui né lui né altri lavoratori responsabili del processo erano stati informati;

fino a quel momento quindi il Massidda e i lavoratori direttamente interessati ignoravano del tutto l'anomalia verificatasi nel gennaio e l'esistenza di una